



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 523 del Ruolo
Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso depositato in data
24 aprile 2013 da

[REDACTED]

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, [REDACTED] so e
nello studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende
come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
INPS -

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della P [REDACTED] e
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] ne da procura
generale alle liti [REDACTED] Roma del 23.12.2011 n.
77778 rep.

Sent. Nr. 321/2014
Del 07/11/2014
Esp. 07/11/2014
Fase M. 523/2013-5
Cron. N. 2807/2014

RESISTENTE

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 7 novembre 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 7 novembre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'Inps per sentir accertare che lo stesso aveva diritto alla liquidazione della pensione supplementare di vecchiaia in base al sistema di calcolo retributivo e conseguentemente che l'Inps fosse dichiarato tenuto e condannato alla riliquidazione della pensione supplementare avente decorrenza dal 1 luglio 2010 e al pagamento delle differenze pensionistiche spettanti.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 1 luglio 2013 l'Inps chiedendo il rigetto della domanda.

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La medesima questione di diritto proposta da parte ricorrente è stata, infatti, di recente affrontata dalla Suprema Corte che ha escluso la sua fondatezza per motivazioni che si condividono.

La Corte di Cassazione (Cass.lav n. 13486/2014) ha, infatti,

statuito, che “ La pensione supplementare di vecchiaia (nella specie maturata nella gestione artigiani facente capo all'INPS) costituisce una sorta di capitalizzazione dei contributi versati in misura autonoma e va calcolata, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con il sistema contributivo-retributivo per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, mentre il successivo comma 13 prevede l'applicazione integrale del sistema retributivo per coloro che, alla medesima data, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Ne consegue che l'INPS non può computare, per una seconda volta, l'anzianità contributiva complessivamente maturata alla data del 31 dicembre 1995, quando tale anzianità, inferiore ai diciotto anni, sia già stata considerata per la liquidazione della diversa pensione erogata dall'INPDAP, perché, in tal modo, il metodo retributivo sarebbe applicato per la quantificazione della pensione supplementare, pur in difetto dei relativi presupposti normativi”.

In particolare la Suprema Corte ha affermato che: “Invero, la Corte territoriale è addivenuta al convincimento della fondatezza dei rilievi svolti dall'Inps nel giudizio d'appello tenendo conto, in modo corretto, del carattere particolare della pensione supplementare, costituente una sorta di capitalizzazione dei contributi versati in misura autonoma (v. in tal senso ai richiami giurisprudenziali di cui alle sentenze n. 12601/1991 e n. 13443/1999 della Sezione Lavoro di questa Corte), oltre che del chiaro tenore letterale della

disposizione normativa applicabile nella fattispecie, cioè quella di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12.

Infatti, premesso che la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6 sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare stabilisce che l'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa è determinato secondo il sistema contributivo, al dodicesimo comma è previsto che, per i lavoratori iscritti a tali forme di previdenza che alla data del 31/12/1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente alla predetta data, calcolata con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente, con la quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive, calcolato secondo il sistema contributivo.

Solo per i lavoratori già iscritti alle predette forme di previdenza che alla data del 31/12/1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, il tredicesimo comma della stessa norma stabilisce, invece, che la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. Non ha, perciò, pregio la tesi del ricorrente il quale pretende che, ai fini del calcolo della prestazione pensionistica supplementare di vecchiaia ancora da erogare, si tenga conto una

seconda volta, da parte dell'Inps, della anzianità contributiva complessivamente maturata alla data del 31/12/1995.

Invero, tale specifica anzianità era stata già considerata per la liquidazione della diversa pensione erogata dall'Inpdap, per cui il ricorrente non può pretendere che nella determinazione del calcolo della pensione supplementare si prescindano dalla forma di gestione previdenziale rispetto alla quale la stessa è maturata, nella fattispecie rappresentata da quella degli artigiani facente capo all'Inps, e che si trascuri di considerare che in tal modo il metodo di calcolo retributivo verrebbe ad essere nuovamente applicato nella quantificazione della pensione supplementare, pur in difetto dei relativi presupposti normativi di contribuzione, posto che alla data del 31/12/1995 il medesimo aveva versato nella gestione degli artigiani contributi in misura notevolmente inferiore ai diciotto anni.”

Orbene considerato che come risulta dal ricorso il ricorrente alla data del 31/12/1995 poteva far valere 18 anni di contribuzione obbligatoria Inpdap che gli ha poi liquidato la relativa pensione, ma non presso la gestione commercianti e non potendosi utilizzare detta anzianità contributiva per la pensione supplementare il ricorso deve essere rigettato.

Stante la controvertibilità e peculiarità della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in


funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.523/2013 R.G., così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 7 novembre 2014

Il giudice

Dott. Maria Rita Serri



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
7 NOV 2014
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO SPECIALIZZATO
Claudio Carraro

